

Codice A1614A

D.D. 5 giugno 2026, n. 419

**Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per i bandi di cui alla D.D. n. 250/A1614A del 15 aprile 2024 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sis..**



**ATTO DD 419/A1614A/2026**

**DEL 05/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per i bandi di cui alla D.D. n. 250/A1614A del 15 aprile 2024 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" (Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole").

Premesso che

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso, inoltre, che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il testo vigente del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato in ultimo dalla Commissione europea con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026;
- il "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023;
- il testo vigente del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 6-2503 del 4 maggio 2026;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", in attuazione di quanto disposto con l'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, che si articola nelle seguenti Azioni e Sottoazioni:
  - 1) Azione SRD05.1 Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole;
  - 2) Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole, che comprende più tipologie di impianto: impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura) e impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo, distinto in arboricoltura da legno e arboricoltura con specie tartufigene;
  - 3) Azione SRD05.3 Impianto sistemi agroforestali su superfici agricole, Sottoazione 1 Sistemi silvoarabili su superfici agricola

Richiamati, altresì:

- l'articolo 1 della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della Legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 che ha approvato lo Statuto di ARPEA che, nella sua qualità di organismo pagatore è organismo incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR, fondo comunitario gestito in forma concorrente, relativamente ai piani strategici della PAC e s.m.i.;
- la D.G.R. 4 agosto 2016 n. 94-3832 “Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative” e s.m.i.;
- l'accordo sottoscritto tra l'organismo pagatore regionale Arpea e Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 26 (contitolari del trattamento) del Regolamento (UE) 679/2016, cd. G.D.P.R. e della D.G.R. n. 7282/2023 avente ad oggetto l'“Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025”;
- il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 23-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 74 del 17 marzo 2026 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10 dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 che individua, ai sensi della l.r. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance.

Preso atto che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata.

Visti:

- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727 recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di

Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26 febbraio 2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26 aprile 2024 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027".

Tenuto conto che tale decreto all'art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l'Autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all'esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:
  - a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
  - b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5;
  - c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
  - d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Vista la D.D. n. 357/A1700A del 13 maggio 2024 con cui l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte tra le altre cose:

- approva la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento;
- demanda alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Vista la D.D. n. 903/A1700A del 21 ottobre 2025 con cui l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte approva la correzione dell'errore materiale contenuto nell'Allegato A della D.D. n. 357/A1700A del 13 maggio 2024 al paragrafo 3.3 "Inadempienze/Violazioni/Infrazioni agli impegni accessori", sostituendo la tabella ivi riportata nell'Allegato 1 dello stesso provvedimento.

Vista la D.G.R. n. 6-7304 del 31 luglio 2023 che ha approvato le Disposizioni per l'attivazione dei Bandi 2023 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" e demandato alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1614A Foreste, l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della stessa.

Vista la D.D. n. 250 del 15 aprile 2024 con cui il Settore A1614A Foreste ha approvato e aperto i Bandi dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", in particolare:

- Azione SRD05.1 "Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole";
- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)";
- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo";
- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene";

Visti gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità per i bandi dell'Intervento SRD05, approvati con:

- D.D. n. 881/A1614A del 13 novembre 2024 per l'Azione SRD05.1 "Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole";
- D.D. n. 883/A1614A del 14 novembre 2024 per l'Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)";
- D.D. n. 882/A1614A del 13 novembre 2024 per l'Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo";
- D.D. n. 837/A1614A del 31 ottobre 2024 per l'Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene";

Preso atto che relativamente al bando dell'Azione SRD05.1 "Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole", è pervenuta un'unica domanda, la cui istruttoria di ammissibilità si è conclusa con esito negativo.

Ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative ai seguenti bandi, approvati con D.D. n. 250/A1614A del 15 aprile 2024:

- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)";
  - Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo";
  - Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene";
- riportate rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

*determina*

di approvare, nell'ambito del CSR 2023-2027 - Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", in applicazione della D.D. n. 357/A1700A del 13 maggio 2024, come modificata dalla D.D. n. 903/A1700A del 21 ottobre 2025, le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative ai seguenti bandi, approvati con D.D. n. 250/A1614A del 15 aprile 2024:

- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)";
  - Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo";
  - Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene";
- riportate rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato1\_rid\_SRD05\_pioppicoltura.pdf
2. Allegato2\_rid\_SRD05\_ADL.pdf




---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

3. Allegato3\_rid\_SRD05\_tartuficoltura.pdf

Allegato 

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, con la D.D. n. 357/A1700A del 13/05/2024, modificata dalla D.D. n. 903/A1700A del 21/10/2025:

- ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell'ambito degli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.;
- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Il presente documento individua le violazioni degli impegni, i livelli di gravità, entità, durata di ogni violazione e altre eventuali fattispecie di infrazioni relativi alle domande presentate nell'ambito del bando 2024 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", **Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)"**, approvato con DD n. 250/A1614A del 15/04/2024 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n. 42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro<sup>1</sup>;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e al paragrafo C.10 *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali* delle disposizioni attuative del bando (allegato B della D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024).

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

---

<sup>1</sup> La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

## 2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

### 2.1 Ammissibilità del beneficiario e condizioni di ammissibilità

I criteri e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti/operazioni sono definiti dalle disposizioni attuative del bando (allegato B della D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024), nei paragrafi:

- A.3 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*
- B.3 *Localizzazione dell'operazione*
- B.4 *Criteri di ammissibilità*
- B.5 *Investimenti ammissibili*

I criteri di ammissibilità definiti nel bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DMn. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

### 2.2 Impegni

**Impegni essenziali** dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", **Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)":**

- 1) dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.5 "Inizio e decorrenza delle spese".
- 2) non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (**8 anni**), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. La **durata dell'impegno** parte dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- 3) non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno, definito come al punto precedente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Gli impianti sono reversibili al termine del ciclo colturale;
- 4) mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno, definito come al punto precedente;
- 5) realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori;
- 6) mantenere per tutto il periodo di impegno la presenza del 50% di cloni MSA (criterio di selezione 8), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio;
- 7) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;

- 8) concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- 9) nel caso di realizzazione di impianti polispecifici, mantenere la fascia di rinaturazione almeno per il periodo di impegno.

**Impegni accessori** dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", **Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)"**:

- 1) rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- 2) informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II alle disposizioni attuative;
- 3) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- 4) mantenere, anche nella sostituzione delle fallanze, le percentuali minime di cloni MSA previste;
- 5) effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
  - risarcimento delle fallanze (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato;
  - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
  - potature di formazione e di produzione;
  - difesa fitosanitaria: necessaria contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurre la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- 6) provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive;
- 7) rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- 8) rispettare le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nell'istruttoria.

### 3. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

#### 3.1 Riduzioni-esclusioni previste ai sensi dell'art. 15, comma 6 del DM n. 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un **importo** che risulta **maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile** dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una **sanzione** pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

#### 3.2 Inadempienze/violazioni/infrazioni agli impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

<b>Impegno essenziale</b>	<b>Riduzione/sanzione in caso di violazione dell'impegno</b>
Dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciute ai fini del sostegno.
Non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno ( <b>8 anni</b> )	Il taglio anticipato dell'impianto comporta la decadenza parziale del sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione alla superficie interessata. Se la superficie residua dopo il taglio è inferiore all'80% della superficie accertata o alla superficie minima per corpo e/o domanda stabilita dalle disposizioni attuative, la domanda decade
Non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno ( <b>8 anni</b> )	La ceduzione dell'impianto o la sostituzione con specie arboree diverse dai cloni di pioppo comporta la decadenza parziale del sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione alla superficie interessata. Se la superficie residua dopo la ceduzione o la sostituzione di specie è inferiore all'80% della superficie accertata o alla superficie minima per corpo e/o domanda stabilita dalle disposizioni attuative, la domanda decade
Mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno ( <b>8 anni</b> )	La perdita della titolarità delle superfici, in assenza di domanda di voltura e fatte salve le cause di forza maggiore, comporta la decadenza parziale del sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione alla superficie interessata. Se la superficie residua è inferiore all'80% della superficie accertata o alla superficie minima per corpo e/o domanda stabilita dalle disposizioni attuative, la domanda decade
Realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori.	Ai sensi del par. C.4.2 delle disposizioni attuative, eventuali adattamenti tecnici (variazioni al progetto approvato che non costituiscono Varianti, come definite al par. C.4.1) possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivati e illustrati nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto

	<p>originario, rispettando tutti i criteri di ammissibilità definiti ai par. B.4 e B.5.</p> <p>La domanda decade se l'impianto non rispetta i criteri tecnici definiti ai par. B.4 e B.5.</p> <p>In particolare, se durante la visita sul luogo per l'accertamento dei lavori viene rilevata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una densità di pioppelle/ha inferiore al minimo stabilito dalle disposizioni attuative</li> <li>- una percentuale di cloni MSA inferiore al 20%</li> <li>- la presenza di blocchi monoclonali di superficie &gt; 5 ha</li> <li>- una percentuale di fallanze &gt; 30%</li> <li>- una superficie liquidabile inferiore a 2 ha per domanda, in corpi di superficie inferiore a 1 ha</li> </ul> <p>la domanda decade.</p>
Mantenere per tutto il periodo di impegno la presenza del 50% di cloni MSA (criterio di selezione 8), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio	Decadenza totale del sostegno nel caso in cui non si riscontri la presenza del 50% di cloni MSA (criterio di selezione 8), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio
Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori	Decadenza totale del sostegno nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori
Concludere le operazioni nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe	Decadenza totale del sostegno se la domanda di saldo non viene presentata entro i <b>30 giorni</b> naturali consecutivi dal termine previsto dalle disposizioni attuative ai par. B.6.6 "Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni", C.1.2 "Termini e fasi del procedimento" e C.6.1.1 "Termini per la presentazione della domanda di saldo", fatte salve eventuali proroghe concesse.
Nel caso di realizzazione di impianti polispecifici, mantenere la fascia di rinaturazione almeno per il periodo di impegno	Decadenza totale del sostegno se l'impianto realizzato in fascia di mobilità del fiume Po non rispetta i criteri tecnici definiti al par. B.5.1 delle disposizioni attuative relativi alla fascia di rinaturazione

### 3.3 Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori

L'articolo 15, comma 1, (applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli Interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione. Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

#### 1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- Gravità: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- Portata o Entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- Durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei provvedimenti attuativi, sentito l'Organismo pagatore, sarà possibile definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

## 2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni

Per ogni impegno è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

<b>Livello di infrazione dell'impegno / gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta e si calcola la media aritmetica nell'ambito di ciascun impegno/gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso.

## 3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno

affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

<b><i>Punteggio</i></b>	<b><i>riduzione</i></b>
$1,00 \leq X < 3,00$	3 %
$3,00 \leq X < 4,00$	5 %
$X \geq 4,00$	10 %

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 3.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

#### **4. INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE**

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

#### **5. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI**

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM n. 93348 del 26.02.2024. Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

#### **6. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno. In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Di seguito sono dettagliate le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta:

- 1) rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;

- 2) informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II;
- 3) mantenere le percentuali minime di cloni MSA previste;
- 4) provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive.

## **7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 e a quanto riportato al paragrafo C.10 *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali* delle disposizioni attuative del bando (allegato B della D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024).

## **8. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

## **9. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

## CALCOLO PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI

**Impegno 1:** rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni”, fatte salve le eventuali proroghe concesse

**Elemento di controllo:** documentale

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato basso.

- **Entità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

Livello di infrazione dell'impegno 1	Importo sostegno concesso (€)
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Durata:** è valutata in funzione del tempo impiegato dal beneficiario per sanare l'inadempienza, a partire dal termine previsto al par. B.6.6 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni” o dal termine concesso in esito all'istruttoria di una eventuale domanda di proroga.

Livello di infrazione dell'impegno 1	Numero giorni
Basso (1)	Da 11 a 17
Medio (3)	Da 18 a 24
Alto (5)	Da 25 a 30

**Ritardi nella presentazione della domanda di saldo oltre i 30 giorni naturali consecutivi comporteranno la decadenza della domanda di sostegno e la revoca totale del contributo.**

- **Azioni correttive:** se la domanda di saldo viene presentata **entro 10 giorni** dal termine previsto al par. B.6.6 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni” (o dal termine concesso in esito all'istruttoria di una eventuale domanda di proroga), non si applica nessuna sanzione.

**Impegno 2:** informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

**Elemento di controllo:** documentale e visivo

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato basso.

- **Entità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

Livello di infrazione dell'impegno 2	Importo sostegno concesso (€)
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Durata:** è valutata in funzione del tempo impiegato dal beneficiario per sanare l'inadempienza, a partire dalla data della verifica dell'inadempienza (data della visita sul luogo per l'accertamento).

Livello di infrazione dell'impegno 2	Numero giorni
Basso (1)	Da 11 a 20
Medio (3)	Da 21 a 30
Alto (5)	Oltre 30 giorni

- **Azioni correttive:** se la violazione dell'impegno viene sanata **entro 10 giorni** dalla data della verifica dell'inadempienza, non si applica nessuna sanzione.

**Impegno 3:** non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento.

**Elemento di controllo:** visivo

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 3</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di superficie ammissibile/liquidabile interessata dalla coltivazione agricola o dal pascolamento

<b>Livello di infrazione dell'impegno 3</b>	<b>% superficie</b>
Basso (1)	Superficie interessata ≤ 20%
Medio (3)	20% < superficie interessata ≤ 50%
Alto (5)	Superficie interessata > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 3 è in tutti i casi valutato basso.

- **Azioni correttive:** no

**Impegno 4:** mantenere, anche nella sostituzione delle fallanze, le percentuali minime di cloni MSA previste

**Elemento di controllo:** documentale e visivo

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 4 è in tutti i casi valutato alto

- **Entità:** il livello di infrazione relativo all'entità per l'impegno 4 è in tutti i casi valutato alto

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 4 è in tutti i casi valutato alto

- **Azioni correttive:**

se durante la visita sul luogo viene rilevata una percentuale di cloni MSA inferiore al 20% (v. par. B.5.1 delle disposizioni attuative), il beneficiario dovrà **a sue spese** sostituire le pioppelle di cloni non MSA con pioppelle MSA (dello stesso clone MSA del resto dell'impianto), nella posizione ed entro il termine (**al massimo tre mesi**) stabilito dal Settore Tecnico incaricato dell'istruttoria. In seguito dovrà far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un nuovo sopralluogo di verifica.

In caso di accertamento positivo, non si applica nessuna sanzione; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non sia trasmesso entro il termine stabilito, la **violazione è grave** (ripetuta e con i parametri di gravità, entità e durata di livello alto), per cui il sostegno è rifiutato (**la domanda decade**).

**NB:** l'uso di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 e di certificato di identità clonale, anche per il risarcimento delle fallanze, è una spesa non ammissibile (v. par. B.6.3 delle disposizioni attuative).

## Impegno 5: effettuare le cure colturali

**Elemento di controllo:** visivo

### Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:

**a) risarcimento delle fallanze** (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato

**NB:** l'uso di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 e di certificato di identità clonale, anche per il risarcimento delle fallanze, è una spesa non ammissibile (v. par. B.6.3 delle disposizioni attuative).

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

Livello di infrazione dell'impegno 5a	Importo sostegno concesso (€)
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di fallanze non risarcite sul totale

Livello di infrazione dell'impegno 5a	% fallanze
Basso (1)	10% ≤ % fallanze < 15%
Medio (3)	15% ≤ % fallanze < 25%
Alto (5)	25% ≤ % fallanze ≤ 30%

NB: una percentuale di fallanze > 30% comporta la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

- **Durata:** è valutata in funzione del tempo trascorso dalla realizzazione dell'impianto (anni dalla data di fine lavori indicata sul CREL)

Livello di infrazione dell'impegno 5a	Numero anni
Basso (1)	≤ 2 anni
Medio (3)	> 2 anni e ≤ 4 anni
Alto (5)	> 4 anni

- **Azioni correttive:** no

**b) controllo della vegetazione avventizia,** mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5b</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di superficie ammissibile/liquidabile invasa dalla vegetazione avventizia

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5b</b>	<b>% superficie</b>
Basso (1)	Superficie interessata ≤ 20%
Medio (3)	20% < superficie interessata ≤ 50%
Alto (5)	Superficie interessata > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 5b è in tutti i casi valutato basso.

- **Azioni correttive:** no

### c) potature di formazione e di produzione

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5c</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di pioppelle non potate

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5c</b>	<b>% pioppelle non potate</b>
Basso (1)	pioppelle non potate ≤ 20%
Medio (3)	20% < pioppelle non potate ≤ 50%
Alto (5)	pioppelle non potate > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 5c è in tutti i casi valutato medio.

- **Azioni correttive:** no

#### d) difesa fitosanitaria

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5d</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di pioppelle colpite da fitopatie

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5d</b>	<b>% pioppelle colpite da fitopatie</b>
Basso (1)	pioppelle colpite da fitopatie ≤ 20%
Medio (3)	20% < pioppelle colpite da fitopatie ≤ 50%
Alto (5)	pioppelle colpite da fitopatie > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 5d è in tutti i casi valutato medio.

- **Azioni correttive:** no

## **Impegno 6:** provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive

**Elemento di controllo:** visivo

### **Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 6</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di superficie ammissibile/liquidabile invasa da specie esotiche invasive riportate all'interno della Black list regionale, approvata con D.G.R. n. 14-85 del 2 agosto 2024

<b>Livello di infrazione dell'impegno 6</b>	<b>% superficie</b>
Basso (1)	Superficie interessata ≤ 20%
Medio (3)	20% < superficie interessata ≤ 50%
Alto (5)	Superficie interessata > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 6 è in tutti i casi valutato medio.

- **Azioni correttive:** se la violazione dell'impegno viene sanata **entro 30 giorni** dalla data della verifica dell'inadempienza, non si applica nessuna sanzione.

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, con la D.D. n. 357/A1700A del 13/05/2024, modificata dalla D.D. n. 903/A1700A del 21/10/2025:

- ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell'ambito degli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.;
- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Il presente documento individua le violazioni degli impegni, i livelli di gravità, entità, durata di ogni violazione e altre eventuali fattispecie di infrazioni relativi alle domande presentate nell'ambito del bando 2024 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", **Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo"**, approvato con DD n. 250/A1614A del 15/04/2024 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n. 42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro<sup>1</sup>;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e al paragrafo C.10 *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali* delle disposizioni attuative del bando (allegato C della D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024).

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

---

<sup>1</sup> La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

## 2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

### 2.1 Ammissibilità del beneficiario e condizioni di ammissibilità

I criteri e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti/operazioni sono definiti dalle disposizioni attuative del bando (allegato C della D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024), nei paragrafi:

- A.3 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*
- B.3 *Localizzazione dell'operazione*
- B.4 *Criteri di ammissibilità*
- B.5 *Investimenti ammissibili*

I criteri di ammissibilità definiti nel bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DMn. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

### 2.2 Impegni

**Impegni essenziali** dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", **Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo"**:

- 1) dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.5 "Inizio e decorrenza delle spese".
- 2) non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (**15 anni**), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. La **durata dell'impegno** parte dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- 3) non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno, definito come al punto precedente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Gli impianti sono reversibili al termine del ciclo colturale;
- 4) mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno, definito come al punto precedente;
- 5) realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori;
- 6) rispettare le specifiche tecniche relative agli impianti policiclici (criterio di selezione 9) riportate nel par. B.5.1 delle disposizioni attuative, per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio;
- 7) per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, concludere le procedure di aggiudicazione

relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.5 delle disposizioni attuative, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo;

- 8) per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, presentare la comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti dal par. C.5.5 delle disposizioni attuative;
- 9) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- 10) concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- 11) nel caso di realizzazione della fascia di rinaturazione, mantenerla almeno per il periodo di impegno.

**Impegni accessori dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo":**

- 1) rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- 2) informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II alle disposizioni attuative;
- 3) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- 4) provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive;
- 5) effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
  - risarcimento delle fallanze (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato;
  - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
  - potature di formazione e di produzione;
  - difesa fitosanitaria: necessaria contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurne la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- 6) rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- 7) rispettare le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nell'istruttoria.

### 3. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

#### 3.1 Riduzioni-esclusioni previste ai sensi dell'art. 15, comma 6 del DM n. 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un **importo** che risulta **maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile** dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una **sanzione** pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

#### 3.2 Inadempienze/violazioni/infrazioni agli impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

<b>Impegno essenziale</b>	<b>Riduzione/sanzione in caso di violazione dell'impegno</b>
Dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciute ai fini del sostegno.
Non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (15 anni)	Il taglio anticipato dell'impianto comporta la decadenza parziale del sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione alla superficie interessata. Se la superficie residua dopo il taglio è inferiore all'80% della superficie accertata o alla superficie minima per corpo e/o domanda stabilita dalle disposizioni attuative, la domanda decade
Non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno (15 anni)	La ceduzione delle piante principali o la sostituzione con specie diverse da quelle elencate nell'allegato V alle disposizioni attuative comporta la decadenza parziale del sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione alla superficie interessata. Se la superficie residua dopo la ceduzione o la sostituzione di specie è inferiore all'80% della superficie accertata o alla superficie minima per corpo e/o domanda stabilita dalle disposizioni attuative, la domanda decade
Mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno (15 anni)	La perdita della titolarità delle superfici, in assenza di domanda di voltura e fatte salve le cause di forza maggiore, comporta la decadenza parziale del sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione alla superficie interessata. Se la superficie residua è inferiore all'80% della superficie accertata o alla superficie minima per corpo e/o domanda stabilita dalle disposizioni attuative, la domanda decade
Realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori.	Ai sensi del par. C.4.2 delle disposizioni attuative, eventuali adattamenti tecnici (variazioni al progetto approvato che non costituiscono Varianti, come definite al par. C.4.1) possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivati e illustrati nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario, rispettando tutti i criteri di ammissibilità definiti ai par. B.4 e

	<p>B.5. La domanda decade se l'impianto non rispetta i criteri tecnici definiti ai par. B.4 e B.5. In particolare, se durante la visita sul luogo per l'accertamento dei lavori viene rilevata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la presenza di meno di tre specie di latifoglie arboree (ci cui almeno due principali)</li> <li>- la presenza di specie diverse da quelle riportate nell'Allegato V delle disposizioni attuative</li> <li>- una densità di piante arboree/ha e di piante principali/ha inferiore al minimo o superiore al massimo stabiliti dalle disposizioni attuative</li> <li>- una percentuale di fallanze &gt; 30%</li> <li>- una superficie liquidabile inferiore a 2 ha per domanda, in corpi di superficie inferiore a 1 ha</li> </ul> <p>la domanda decade.</p>
Rispettare per tutto il periodo di impegno le specifiche tecniche relative agli impianti policiclici (criterio di selezione 9), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio	Decadenza totale del sostegno nel caso in cui non si riscontri il rispetto delle specifiche tecniche relative agli impianti policiclici (criterio di selezione 9) riportate nel par. B.5.1 delle disposizioni attuative, per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio
Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.5, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo	Decadenza totale del sostegno se le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto non sono concluse entro 240 giorni dalla data di ammissione al sostegno. Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno
Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, presentare la comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti dal bando (par. C.5.5)	Decadenza totale del sostegno se la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno non viene presentata entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione. Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione di rideterminazione del sostegno, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.
Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori	Decadenza totale del sostegno nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori
Concludere le operazioni nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe	Decadenza totale del sostegno se la domanda di saldo non viene presentata entro i <b>30 giorni</b> naturali consecutivi dal termine previsto dalle disposizioni attuative ai par. B.6.6 "Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni", C.1.2 "Termini e fasi del procedimento" e C.6.1.1 "Termini per la presentazione della domanda di saldo", fatte salve eventuali proroghe concesse.
Nel caso di realizzazione della fascia di rinaturazione, mantenerla almeno per il periodo di impegno	Decadenza totale del sostegno se l'impianto realizzato in fascia di mobilità del fiume Po non rispetta i criteri tecnici definiti al par. B.5.1 delle disposizioni attuative relativi alla fascia di rinaturazione

### **3.3 Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori**

L'articolo 15, comma 1, (applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli Interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione. Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

#### **1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata**

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che “Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione”.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 “Definizioni” del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei provvedimenti attuativi, sentito l'Organismo pagatore, sarà possibile definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

## 2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni

Per ogni impegno è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

<b>Livello di infrazione dell'impegno / gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta e si calcola la media aritmetica nell'ambito di ciascun impegno/gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso.

## 3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

<b><i>Punteggio</i></b>	<b><i>riduzione</i></b>
$1,00 \leq X < 3,00$	3 %
$3,00 \leq X < 4,00$	5 %
$X \geq 4,00$	10 %

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 3.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

## 4. INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## 5. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM n. 93348 del 26.02.2024. Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha ommesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì

escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI**

Relativamente agli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione c (2019)3452 final del 14 maggio 2019. Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, le Autorità di Gestione e gli Organismi Pagatori adottano con propri provvedimenti le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

## **7. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno. In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Di seguito sono dettagliate le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta:

- 1) rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- 2) informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II;
- 3) provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive.

## **8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 e a quanto riportato al paragrafo C.10 *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali* delle disposizioni attuative del bando (allegato C della D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024).

## **9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

## **10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

## CALCOLO PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI

**Impegno 1:** rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni”, fatte salve le eventuali proroghe concesse

**Elemento di controllo:** documentale

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato basso.

- **Entità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

Livello di infrazione dell'impegno 1	Importo sostegno concesso (€)
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Durata:** è valutata in funzione del tempo impiegato dal beneficiario per sanare l'inadempienza, a partire dal termine indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento o dal termine concesso in esito all'istruttoria di una eventuale domanda di proroga.

Livello di infrazione dell'impegno 1	Numero giorni
Basso (1)	Da 11 a 17
Medio (3)	Da 18 a 24
Alto (5)	Da 25 a 30

**Ritardi nella presentazione della domanda di saldo oltre i 30 giorni naturali consecutivi comporteranno la decadenza della domanda di sostegno e la revoca totale del contributo.**

- **Azioni correttive:** se la domanda di saldo viene presentata **entro 10 giorni** dal termine previsto al par. B.6.6 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni” (o dal termine concesso in esito all'istruttoria di una eventuale domanda di proroga), non si applica nessuna sanzione.

**Impegno 2:** informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

**Elemento di controllo:** documentale e visivo

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato basso.

- **Entità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

Livello di infrazione dell'impegno 2	Importo sostegno concesso (€)
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Durata:** è valutata in funzione del tempo impiegato dal beneficiario per sanare l'inadempienza, a partire dalla data della verifica dell'inadempienza (data della visita sul luogo per l'accertamento).

Livello di infrazione dell'impegno 2	Numero giorni
Basso (1)	Da 11 a 20
Medio (3)	Da 21 a 30
Alto (5)	Oltre 30 giorni

- **Azioni correttive:** se la violazione dell'impegno viene sanata **entro 10 giorni** dalla data della verifica dell'inadempienza, non si applica nessuna sanzione.

**Impegno 3:** non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento.

**Elemento di controllo:** visivo

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 3</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di superficie ammissibile/liquidabile interessata dalla coltivazione agricola o dal pascolamento

<b>Livello di infrazione dell'impegno 3</b>	<b>% superficie</b>
Basso (1)	Superficie interessata ≤ 20%
Medio (3)	20% < superficie interessata ≤ 50%
Alto (5)	Superficie interessata > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 3 è in tutti i casi valutato basso.

- **Azioni correttive:** no

**Impegno 4:** provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive

**Elemento di controllo:** visivo

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 4</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di superficie ammissibile/liquidabile invasa da specie esotiche invasive riportate all'interno della Black list regionale, approvata con D.G.R. n. 14-85 del 2 agosto 2024

<b>Livello di infrazione dell'impegno 4</b>	<b>% superficie</b>
Basso (1)	Superficie interessata ≤ 20%
Medio (3)	20% < superficie interessata ≤ 50%
Alto (5)	Superficie interessata > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 4 è in tutti i casi valutato medio.

- **Azioni correttive:** se la violazione dell'impegno viene sanata **entro 30 giorni** dalla data della verifica dell'inadempienza, non si applica nessuna sanzione.

## Impegno 5: effettuare le cure colturali

**Elemento di controllo:** visivo

### Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:

**a) risarcimento delle fallanze** (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato

**NB:** l'uso di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 e di certificato di provenienza, anche per il risarcimento delle fallanze, è una spesa non ammissibile (v. par. B.6.3 delle disposizioni attuative).

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

Livello di infrazione dell'impegno 5a	Importo sostegno concesso (€)
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di fallanze non risarcite sul totale

Livello di infrazione dell'impegno 5a	% fallanze
Basso (1)	10% ≤ % fallanze < 15%
Medio (3)	15% ≤ % fallanze < 25%
Alto (5)	25% ≤ % fallanze ≤ 30%

NB: una percentuale di fallanze > 30% comporta la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

- **Durata:** è valutata in funzione del tempo trascorso dalla realizzazione dell'impianto (anni dalla data di fine lavori indicata sul CREL)

Livello di infrazione dell'impegno 5a	Numero anni
Basso (1)	≤ 2 anni
Medio (3)	> 2 anni e ≤ 4 anni
Alto (5)	> 4 anni

- **Azioni correttive:** no

**b) controllo della vegetazione avventizia,** mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5b</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di superficie ammissibile/liquidabile invasa dalla vegetazione avventizia

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5b</b>	<b>% superficie</b>
Basso (1)	Superficie interessata ≤ 20%
Medio (3)	20% < superficie interessata ≤ 50%
Alto (5)	Superficie interessata > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 5b è in tutti i casi valutato basso.

- **Azioni correttive:** no.

### c) potature di formazione e di produzione

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5c</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di piante principali non potate

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5c</b>	<b>% piante principali non potate</b>
Basso (1)	piante non potate ≤ 20%
Medio (3)	20% < piante non potate ≤ 50%
Alto (5)	piante non potate > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 5c è in tutti i casi valutato medio.

- **Azioni correttive:** no

#### d) difesa fitosanitaria

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5d</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 50.000,00 euro
Medio (3)	50.000,00 euro ≤ contributo < 150.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 150.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di piante principali colpite da fitopatie

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5d</b>	<b>% piante principali colpite da fitopatie</b>
Basso (1)	piante colpite da fitopatie ≤ 20%
Medio (3)	20% < piante colpite da fitopatie ≤ 50%
Alto (5)	piante colpite da fitopatie > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 5d è in tutti i casi valutato medio.

- **Azioni correttive:** no

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, con la D.D. n. 357/A1700A del 13/05/2024, modificata dalla D.D. n. 903/A1700A del 21/10/2025::

- ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell'ambito degli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.;

- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Il presente documento individua le violazioni degli impegni, i livelli di gravità, entità, durata di ogni violazione e altre eventuali fattispecie di infrazioni relativi alle domande presentate nell'ambito del bando 2024 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", **Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene"**, approvato con DD n. 250/A1614A del 15/04/2024 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n. 42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro<sup>1</sup>;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e al paragrafo C.10 *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali* delle disposizioni attuative del bando (allegato D della D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024).

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

---

<sup>1</sup> La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

## 2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

### 2.1 Ammissibilità del beneficiario e condizioni di ammissibilità

I criteri e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti/operazioni sono definiti dalle disposizioni attuative del bando (allegato D della D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024), nei paragrafi:

- A.3 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*
- B.3 *Localizzazione dell'operazione*
- B.4 *Criteri di ammissibilità*
- B.5 *Investimenti ammissibili*

I criteri di ammissibilità definiti nel bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DMn. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

### 2.2 Impegni

**Impegni essenziali** dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", **Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene"**:

- 1) dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.5 "Inizio e decorrenza delle spese".
- 2) non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (**15 anni**), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. La **durata dell'impegno** parte dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- 3) non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno, definito come al punto precedente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Gli impianti sono reversibili al termine del ciclo colturale;
- 4) mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno, definito come al punto precedente;
- 5) realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori;
- 6) mantenere per tutto il periodo di impegno la presenza di 3 specie arboree (criterio di selezione 10), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio;
- 7) per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, concludere le procedure di aggiudicazione

relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.5 delle disposizioni attuative, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo;

- 8) per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, presentare la comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti dal par. C.5.5 delle disposizioni attuative;
- 9) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- 10) concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- 11) nel caso di realizzazione della fascia di rinaturazione, mantenerla almeno per il periodo di impegno.

**Impegni accessori dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene":**

- 1) rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- 2) informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II alle disposizioni attuative;
- 3) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- 4) provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive;
- 5) effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
  - risarcimento delle fallanze (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato;
  - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
- 6) rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- 7) rispettare le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nell'istruttoria.

### 3. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

#### 3.1 Riduzioni-esclusioni previste ai sensi dell'art. 15, comma 6 del DM n. 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un **importo** che risulta **maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile** dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una **sanzione** pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

#### 3.2 Inadempienze/violazioni/infrazioni agli impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

<b>Impegno essenziale</b>	<b>Riduzione/sanzione in caso di violazione dell'impegno</b>
Dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciute ai fini del sostegno.
Non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (15 anni)	Il taglio anticipato dell'impianto comporta la decadenza parziale del sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione alla superficie interessata. Se la superficie residua dopo il taglio è inferiore all'80% della superficie accertata o alla superficie minima per corpo e/o domanda stabilita dalle disposizioni attuative, la domanda decade
Non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno (15 anni)	La ceduzione delle piante principali o la sostituzione con specie diverse da quelle elencate nell'allegato V alle disposizioni attuative comporta la decadenza parziale del sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione alla superficie interessata. Se la superficie residua dopo la ceduzione o la sostituzione di specie è inferiore all'80% della superficie accertata o alla superficie minima per corpo e/o domanda stabilita dalle disposizioni attuative, la domanda decade
Mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno (15 anni)	La perdita della titolarità delle superfici, in assenza di domanda di voltura e fatte salve le cause di forza maggiore, comporta la decadenza parziale del sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione alla superficie interessata. Se la superficie residua è inferiore all'80% della superficie accertata o alla superficie minima per corpo e/o domanda stabilita dalle disposizioni attuative, la domanda decade
Realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori.	Ai sensi del par. C.4.2 delle disposizioni attuative, eventuali adattamenti tecnici (variazioni al progetto approvato che non costituiscono Varianti, come definite al par. C.4.1) possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivati e illustrati nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario, rispettando tutti i criteri di ammissibilità definiti ai par. B.4 e

	<p>B.5. La domanda decade se l'impianto non rispetta i criteri tecnici definiti ai par. B.4 e B.5. In particolare, se durante la visita sul luogo per l'accertamento dei lavori viene rilevata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una densità di piante arboree/ha inferiore al minimo stabilito dalle disposizioni attuative</li> <li>- la presenza di una sola specie di latifoglie arboree (la polispecificità deve essere realizzata su ciascun corpo)</li> <li>- una percentuale di fallanze &gt; 30%</li> <li>- una superficie liquidabile inferiore a 1 ha per domanda, in corpi di superficie inferiore a 0,25 ha</li> </ul> <p>la domanda decade.</p>
Mantenere per tutto il periodo di impegno la presenza di 3 specie arboree (criterio di selezione 10), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio	Decadenza totale del sostegno nel caso in cui non si riscontri la presenza di 3 specie arboree (criterio di selezione 10), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio
Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.5, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo	<p>Decadenza totale del sostegno se le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto non sono concluse entro 240 giorni dalla data di ammissione al sostegno.</p> <p>Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno</p>
Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, presentare la comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti dal bando (par. C.5.5)	<p>Decadenza totale del sostegno se la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno non viene presentata entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione.</p> <p>Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione di rideterminazione del sostegno, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.</p>
Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori	Decadenza totale del sostegno nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori
Concludere le operazioni nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe	Decadenza totale del sostegno se la domanda di saldo non viene presentata entro i <b>30 giorni</b> naturali consecutivi dal termine previsto dalle disposizioni attuative ai par. B.6.6 "Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni", C.1.2 "Termini e fasi del procedimento" e C.6.1.1 "Termini per la presentazione della domanda di saldo", fatte salve eventuali proroghe concesse.
Nel caso di realizzazione della fascia di rinaturazione, mantenerla almeno per il periodo di impegno	Decadenza totale del sostegno se l'impianto realizzato in fascia di mobilità del fiume Po non rispetta i criteri tecnici definiti al par. B.5.1 delle disposizioni attuative relativi alla fascia di rinaturazione

### **3.3 Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori**

L'articolo 15, comma 1, (applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli Interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione. Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

#### **1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata**

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che “Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione”.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 “Definizioni” del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei provvedimenti attuativi, sentito l'Organismo pagatore, sarà possibile definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

## 2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni

Per ogni impegno è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

<b>Livello di infrazione dell'impegno / gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta e si calcola la media aritmetica nell'ambito di ciascun impegno/gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso.

## 3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

<b><i>Punteggio</i></b>	<b><i>riduzione</i></b>
$1,00 \leq X < 3,00$	3 %
$3,00 \leq X < 4,00$	5 %
$X \geq 4,00$	10 %

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 3.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

## 4. INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## 5. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM n. 93348 del 26.02.2024. Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì

escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI**

Relativamente agli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione c (2019)3452 final del 14 maggio 2019. Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, le Autorità di Gestione e gli Organismi Pagatori adottano con propri provvedimenti le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

## **7. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno. In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Di seguito sono dettagliate le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta:

- 1) rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- 2) informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II;
- 3) provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive.

## **8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 e a quanto riportato al paragrafo C.10 *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali* delle disposizioni attuative del bando (allegato D della D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024).

## **9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

## **10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

## CALCOLO PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI

**Impegno 1:** rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni”, fatte salve le eventuali proroghe concesse

**Elemento di controllo:** documentale

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato basso.

- **Entità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

Livello di infrazione dell'impegno 1	Importo sostegno concesso (€)
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 20.000,00 euro
Medio (3)	20.000,00 euro ≤ contributo < 40.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 40.000,00 euro

- **Durata:** è valutata in funzione del tempo impiegato dal beneficiario per sanare l'inadempienza, a partire dal termine indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento o dal termine concesso in esito all'istruttoria di una eventuale domanda di proroga.

Livello di infrazione dell'impegno 1	Numero giorni
Basso (1)	Da 11 a 17
Medio (3)	Da 18 a 24
Alto (5)	Da 25 a 30

**Ritardi nella presentazione della domanda di saldo oltre i 30 giorni naturali consecutivi comporteranno la decadenza della domanda di sostegno e la revoca totale del contributo.**

- **Azioni correttive:** se la domanda di saldo viene presentata **entro 10 giorni** dal termine previsto al par. B.6.6 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni” (o dal termine concesso in esito all'istruttoria di una eventuale domanda di proroga), non si applica nessuna sanzione.

**Impegno 2:** informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

**Elemento di controllo:** documentale e visivo

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato basso.

- **Entità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

Livello di infrazione dell'impegno 2	Importo sostegno concesso (€)
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 20.000,00 euro
Medio (3)	20.000,00 euro ≤ contributo < 40.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 40.000,00 euro

- **Durata:** è valutata in funzione del tempo impiegato dal beneficiario per sanare l'inadempienza, a partire dalla data della verifica dell'inadempienza (data della visita sul luogo per l'accertamento).

Livello di infrazione dell'impegno 2	Numero giorni
Basso (1)	Da 11 a 20
Medio (3)	Da 21 a 30
Alto (5)	Oltre 30 giorni

- **Azioni correttive:** se la violazione dell'impegno viene sanata **entro 10 giorni** dalla data della verifica dell'inadempienza, non si applica nessuna sanzione.

**Impegno 3:** non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento.

**Elemento di controllo:** visivo

**Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 3</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 20.000,00 euro
Medio (3)	20.000,00 euro ≤ contributo < 40.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 40.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di superficie ammissibile/liquidabile interessata dalla coltivazione agricola o dal pascolamento

<b>Livello di infrazione dell'impegno 3</b>	<b>% superficie</b>
Basso (1)	Superficie interessata ≤ 20%
Medio (3)	20% < superficie interessata ≤ 50%
Alto (5)	Superficie interessata > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 3 è in tutti i casi valutato basso.

- **Azioni correttive:** no

#### **Impegno 4:** provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive

**Elemento di controllo:** visivo

#### **Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:**

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 4</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 20.000,00 euro
Medio (3)	20.000,00 euro ≤ contributo < 40.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 40.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di superficie ammissibile/liquidabile invasa da specie esotiche invasive riportate all'interno della Black list regionale, approvata con D.G.R. n. 14-85 del 2 agosto 2024

<b>Livello di infrazione dell'impegno 4</b>	<b>% superficie</b>
Basso (1)	Superficie interessata ≤ 20%
Medio (3)	20% < superficie interessata ≤ 50%
Alto (5)	Superficie interessata > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 4 è in tutti i casi valutato medio.

- **Azioni correttive:** se la violazione dell'impegno viene sanata **entro 30 giorni** dalla data della verifica dell'inadempienza, non si applica nessuna sanzione.

## Impegno 5: effettuare le cure colturali

**Elemento di controllo:** visivo

### Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:

**a) risarcimento delle fallanze** (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato

**NB:** l'uso di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 e di certificato di provenienza, anche per il risarcimento delle fallanze, è una spesa non ammissibile (v. par. B.6.3 delle disposizioni attuative).

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

Livello di infrazione dell'impegno 5a	Importo sostegno concesso (€)
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 20.000,00 euro
Medio (3)	20.000,00 euro ≤ contributo < 40.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 40.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di fallanze non risarcite sul totale

Livello di infrazione dell'impegno 5a	% fallanze
Basso (1)	10% ≤ % fallanze < 15%
Medio (3)	15% ≤ % fallanze < 25%
Alto (5)	25% ≤ % fallanze ≤ 30%

NB: una percentuale di fallanze > 30% comporta la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

- **Durata:** è valutata in funzione del tempo trascorso dalla realizzazione dell'impianto (anni dalla data di fine lavori indicata sul CREL)

Livello di infrazione dell'impegno 5a	Numero anni
Basso (1)	≤ 2 anni
Medio (3)	> 2 anni e ≤ 4 anni
Alto (5)	> 4 anni

- **Azioni correttive:** no

**b) controllo della vegetazione avventizia**, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli

- **Gravità:** è valutata in funzione dell'importo del sostegno (contributo) concesso con l'istruttoria di ammissione

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5b</b>	<b>Importo sostegno concesso (€)</b>
Basso (1)	2.500,00 euro ≤ contributo < 20.000,00 euro
Medio (3)	20.000,00 euro ≤ contributo < 40.000,00 euro
Alto (5)	Contributo ≥ 40.000,00 euro

- **Entità:** è valutata in funzione della percentuale di superficie ammissibile/liquidabile invasa dalla vegetazione avventizia

<b>Livello di infrazione dell'impegno 5b</b>	<b>% superficie</b>
Basso (1)	Superficie interessata ≤ 20%
Medio (3)	20% < superficie interessata ≤ 50%
Alto (5)	Superficie interessata > 50%

- **Durata:** il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 5b è in tutti i casi valutato basso.

- **Azioni correttive:** no.